



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 del 26.10.2012

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.Lgs. 28.08.2000. N. 274 E 2 DEL D.M. 26.03.2001 DA SOTTOSCRIVERSI CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore 12,40, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. GERARDO CAPOZZA nella sua qualità di Sindaco

CAPOZZA GERARDO	SINDACO	P
MARIANI PIETRO GERARDO	ASSESSORE	A
BRACCIA ANGELO MARIA	ASSESSORE	A
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 2

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: *si*

..... *PROV. DOTT. SSA ANGELA DI BLASI*

Parere favorevole per la regolarità contabile: *si*

..... *PROV. DOTT. SSA ANGELA DI BLASI*

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

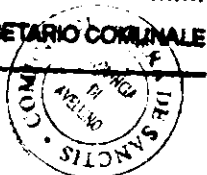
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL *02/11/2012* AL *17/11/2012*

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO





Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- successive disposizioni hanno esteso al Giudice professionale il potere di applicare la detta sanzione sostitutiva nei casi previsti;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato D. Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Condivise le finalità della norma che ha come scopo anche quello di garantire attività in favore delle collettività locali;

Preso atto dello schema di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt 54 del D.L.gs 28.08.2000, n° 274 e n° 2 del D.M. 26.03.2001";

Ritenuto opportuno, per quanto premesso, approvare detto schema di convenzione e dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di approvare la "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt 54 del D.L.gs 28.08.2000, n° 274 e n° 2 del D.M. 26.03.2001", da sottoscrivere con il Ministero della Giustizia, costituita da n. 8 articoli, che viene allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della predetta Convenzione;
3. di trasmettere il presente atto al Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nonché ai responsabili dei settori amministrativo e tecnico.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000, N.274,
E 2 DEL D.M. 26/03/2001**

PREMESSO:

- Che a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che successive disposizioni hanno esteso al Giudice professionale il potere di applicare la detta sanzione sostitutiva, nei casi previsti;
- Che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato D. Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia con l' allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs.;

TRA

1. Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Beatrice, Presidente del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV), giusta la delega di cui in premessa:

E

2. L'Ente COMUNE DI MORRA DE SANCTIS, nella persona del legale rappresentante pro – tempore, dott. GERARDO CAPOZZA, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modifiche e integrazioni, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Attività di supporto ai servizi interni dell'Ente, quali tenuta archivio, fotocopiatrice atti, pulizia locali;
- b) Attività di supporto ai servizi esterni, quali pulizia strade, manutenzione verde pubblico, sorveglianza patrimonio.

ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma II, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Per i servizi interni il responsabile del settore amministrativo, dott.ssa Angela Di Blasi;
- Per i servizi esterni il responsabile del settore tecnico, ing. Giuseppe Graziano.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere. terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

S. Angelo dei Lombardi, li -----

Il Presidente del Tribunale
Dr. Vincenzo Beatrice

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Dr. Gerardo Capozza

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. CAPOZZA GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 02 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 02 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

